

IL PUNTO DELLA SETTIMANA

27-31 MAGGIO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI.....	4
LE SENTENZE.....	7

LA NORMATIVA

CIRCOSCRITTO IL PERIMETRO TEMPORALE DEL CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"

Tra le novità introdotte dal DL 39/2024 (cd. "Taglia crediti"), recentemente convertito in legge, rientrano le modifiche alla disciplina del credito d'imposta transizione 5.0, di cui all'art. 38 del d.l. 19/2024.

Trattasi del credito d'imposta spettante alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, inseriti all'interno di progetti di innovazione che permettono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.

In particolare, l'intensità dell'agevolazione è pari al:

- 35%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni
- 15%, per gli investimenti fino a 10 milioni;
- 5%, per gli investimenti fino a 50 milioni di euro.

Il comma 2 del citato art. 38 – in relazione all'arco temporale rilevante di effettuazione degli investimenti – conteneva un generico riferimento alle annualità 2024 e 2025, così generando alcuni dubbi interpretativi.

Intervenendo sul punto, la lettera a) del comma 3-bis dell'art. 6 del DL 39/2024 ha precisato che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025**, meglio delimitando così il periodo temporale di applicazione del beneficio fiscale.

Sarà un successivo decreto attuativo a meglio definire il criterio per individuare il momento rilevante affinché gli investimenti possano considerarsi rientranti entro tale arco temporale.

Il Taglia crediti, con la lettera b) del comma 3-bis dell'art. 6, ha introdotto anche alcune modifiche alla procedura per l'accesso al credito d'imposta.

Anzitutto, viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del made in Italy, che da quotidiana diventa mensile.

Inoltre, tra le comunicazioni che l'impresa deve inviare al GSE sull'avanzamento dell'investimento agevolabile, viene ora compresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Comunicazione che dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio.

LA PRASSI

RISPOSTA 119/2024: NUOVI CHIARIMENTI SUI RAPPORTI TRA SUPERBONUS E CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE

Con la risposta a interpello n. 119 del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate torna a esprimersi in materia di Superbonus, stavolta con specifico riferimento alla possibilità di "coesistenza" della detrazione con eventuali contributi di ricostruzione.

E la conclusione cui giunge l'Amministrazione sul punto è quella per cui – poiché la detrazione spetta solo sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente - eventuali contributi ricevuti dal soggetto devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.

Nel caso di specie, il proprietario di un fabbricato inagibile a seguito di eventi sismici, che intende demolire e ricostruire effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico, fa presente che l'edificio risulta suddiviso in due blocchi: l'uno, inagibile sin dall'anno 2009, non può beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione, l'altro può invece beneficiare del contributo per la ricostruzione, previsto per i fabbricati inagibili a seguito del sisma del 2016.

L'Agenzia, dopo aver fornito un quadro riepilogativo della normativa e della prassi in materia di Superbonus, ricorda che, in caso di interventi su immobile parzialmente inagibile a causa di eventi sismici, è possibile fruire della detrazione esclusivamente sulle **spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente** (ai sensi dell'art.119, co.1-ter e 4-quater, del D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020 – cd. Decreto Rilancio).

Difatti, con riferimento specifico agli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, la detrazione per interventi antisismici e di efficientamento energetico ammessi al Superbonus spetta per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione.

Ne deriva che eventuali contributi ricevuti per la ricostruzione devono essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. In sostanza, è possibile fruire del Superbonus ma al netto dei contributi già ottenuti in relazione al medesimo immobile.

Infine, l'Amministrazione ricorda – in relazione al limite temporale per beneficiare della detrazione - che per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione spetta nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 119, comma 8-ter del Decreto Rilancio). Specificando, sul punto, che la proroga a tale data della detrazione nella

misura piena del 110% riguarda gli interventi realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari.

CIRCOLARE 12/2024: INCOMPATIBILITÀ TRA DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA E CREDITO D'IMPOSTA "PRIMA CASA UNDER 36"

Con la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte ad alcuni quesiti formulati dai Centri di assistenza fiscale, relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2023.

Tra i temi sottoposti all'Amministrazione finanziaria, anche quello della cumulabilità tra la detrazione Irpef per l'acquisto di case "energetiche" e l'agevolazione fiscale destinata alla "prima casa under 36".

In particolare, è stato chiesto se la detrazione IRPEF, nella misura del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 197/2022, spetti anche nel caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito del credito d'imposta "prima casa under 36" di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 73/2021. Entrambe le agevolazioni sono state in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate si esprime in senso negativo: la detrazione IRPEF per l'acquisto di case "energetiche" non spetta al contribuente che, in riferimento al medesimo immobile, ha usufruito del beneficio fiscale "prima casa under 36".

Ciò in quanto il credito d'imposta già consente un ristoro integrale pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto dell'immobile.

CIRCOLARE 12/2024: CHIARIMENTI SUL VISTO DI CONFORMITÀ AI FINI DELLA DETRAZIONE DA SUPERBONUS AL 90%

Sempre con la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha altresì fornito indicazioni ai fini dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2023.

Come noto, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater), ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, spetta una detrazione pari al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

L'agevolazione spetta a talune condizioni:

- che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
- che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000.

In relazione alla “certificazione” di tale ultimo requisito, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo familiare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa e che il reddito di riferimento, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.

LE SENTENZE

CASS. CIV., SEZ. V, SENT. 28-05-2024, N. 14882

L'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali sono agevolazioni fiscali riconosciute solo al settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata. Esclusi, invece, i contratti funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia convenzionata e agevolata.

È questo il nucleo della sentenza n. 14882 del 28 maggio 2024, con cui la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema dell'estensione del perimetro applicativo delle agevolazioni previste dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, consistenti, appunto, nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

La norma richiamata prevede, in particolare, l'applicazione di tali agevolazioni per:

- gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse;
- gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi;
- gli atti e i contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima Legge 865/1971.

Il legislatore, quindi, ha individuato specificamente gli atti soggetti al trattamento fiscale agevolato.

Tra questi figurano gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della L. n. 865 del 1971: trattasi di quelli funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata.

Nessun cenno fa, invece, l'art. 32 citato ai programmi di edilizia convenzionata e agevolata, disciplinati dal successivo titolo V della L. n. 865 del 1971.

Così ricostruita la normativa di riferimento, i Giudici ribadiscono sul punto il principio per cui le agevolazioni fiscali consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973, essendo di stretta interpretazione, operano solo relativamente agli atti e contratti esplicitamente individuati.

In sostanza, le agevolazioni fiscali devono essere applicate solo nei limiti espressamente previsti dalla legge, non potendosi legittimare interpretazioni estensive o analogiche delle stesse.

CASS. CIV., SEZ. V, ORD. 30-05-2024, N. 15178

Decade dall'agevolazione Ecobonus il contribuente che omette di inviare la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Con l'ordinanza n. 15178, depositata il 30 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha mutato (nuovamente) il proprio orientamento circa la natura del termine a disposizione del contribuente per procedere alla comunicazione all'ENEA.

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 1, commi 344-347, della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. Ecobonus), hanno l'onere di trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Sulla natura (decadenziale o meno) di tale termine la Corte di Cassazione si è espressa più volte, mostrando un atteggiamento piuttosto ondivago.

Con l'ordinanza in commento, i Giudici hanno affermato che la mancata trasmissione della comunicazione all'ENEA entro il termine, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) del DM 159844/2020, “è causa di **decadenza** dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato”.